

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

Prot. n. 4152

Addì, 14.09.2020

ORDINANZA N. 22 / 2020

OGGETTO: Viabilità temporanea: divieto di circolazione a tutti i veicoli e pedoni strada denominata " Via Belvedere".

IL SINDACO

Premesso che in data 14.09.2020, a seguito di sopralluogo da parte di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale si è accertato la necessità di interdire provvisoriamente la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada denominata "**Via Belvedere**", compreso tra lo spigolo del fabbricato contraddistinto con il n. c. 14 per circa 55 mt. in direzione Nord (fine parete rocciosa);

Ritenuto necessario l'emissione di Ordinanza per l'istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare e pedonale in Via Belvedere dovuto alla caduta di pietre dalla parete rocciosa sovrastante la predetta via;

Considerato che, al fine di prevenire eventuale pericolo a persone e/o cose, si rende necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada sopra meglio specificato;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

ORDINA

► **dal giorno 15 SETTEMBRE e fino alla revoca del presente provvedimento, l'istituzione temporanea del divieto di circolazione a tutti i veicoli e ai pedoni in Via Belvedere dal numero civico 14 per circa 55 mt. in direzione Nord (fine parete rocciosa);**

DISPONE

-L'Ufficio Tecnico Comunale disporrà per il posizionamento di transenne e di idonea segnaletica stradale resa visibile sia di giorno che di notte;

-La Polizia Locale è incaricata di vigilare affinché siano rispettati i termini e i contenuti della presente ordinanza;

-Copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Chieti e Carabinieri di Castiglione M. M.;

-Alla presente Ordinanza sia data la massima pubblicità e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montazzoli,

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia;

Che, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montazzoli, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71, ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

IL SINDACO
(Geom. Felice Novello)

Felice Novello

